

ACCORDO DI RETE DI SCOPO “STORIA, IDENTITÀ E TERRITORIO”

fra

l’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “David Maria Turoldo” di Zogno (Bergamo)

e

l’Istituto Comprensivo Statale Centro Storico di Alba (Cuneo)

l’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Carvico (Bergamo)

l’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore “Bonomi Mazzolari” di Mantova

(nel seguito, gli Istituti)

VISTI gli artt. 33 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel seguito, Regolamento sull’autonomia) e in particolare l’art.7;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il D.P.C.M. 12 maggio 2021 recante “Piano triennale delle arti”;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, recante “*Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*”

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni nella legge del 29 giugno 2022, n. 79

VISTO l’art. 1, cc. 970 e 971 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161 recante “Piano Scuola 4.0”;

VISTI i Decreti del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, recanti “Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2, finanziata dall’Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms” e Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”,

finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 9 recante “Collaborazioni scuola-territorio per l’attuazione di esperienze extrascolastiche di educazione civica”;

PREMESSO

- che è interesse comune degli Istituti sviluppare un’attività di ricerca, sperimentazione e formazione nell’ambito dei percorsi di apprendimento storico-laboratoriale e di sviluppo delle competenze disciplinari di storia e trasversali di cittadinanza e di Educazione civica, tramite progetti articolati e coordinati rispetto ai Piani Triennali dell’Offerta Formativa (nel seguito, PTOF) propri degli Istituti scolastici aderenti e all’elaborazione di appropriati e convergenti curricula verticali;
- che è egualmente interesse comune promuovere la riscoperta delle esperienze personali degli abitanti dei luoghi e delle stratificazioni storiche di questi ultimi, che consentano di recuperare la memoria storica (e con essa la collocazione spaziale e geografica del territorio) e di farla interagire con la storia consolidata più generale e quella specifica dell’area, attraverso metodologie di ricerca e analisi laboratoriale, in particolare attraverso il “compito di realtà” e l’esperienza in situazione. L’attività laboratoriale consente, dal punto di vista didattico, una maggiore efficacia nell’apprendimento delle pratiche della memoria e della storia anche a favore degli alunni BES e DSA, con una maggiore efficacia nel raggiungimento di competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza;
- che il Piano Scuola 4.0 del Ministero dell’istruzione, nel promuovere la progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, considera “il potenziale della tecnologia [...] un fattore ambientale chiave per l’efficacia degli apprendimenti e per il con-seguimento delle competenze di vita e di cittadinanza”, sottolineando in particolare l’opportunità di gestire una gamma ampia di fonti, dati e informazioni on line, di acquisire competenze orientate al futuro, fondamentali per la cittadinanza e il lavoro, di attivare strumenti di verifica e di feedback degli apprendimenti avanzati, di rafforzare i rapporti con le famiglie e i partenariati a livello locale e globale, includendo gli enti rappresentativi della comunità territoriali di riferimento degli istituti scolastici;
- che l’uso della tecnologia permette di costruire una memoria digitale del patrimonio storico e culturale delle comunità e del territorio, sia su scala locale che in vista dell’organizzazione strutturata e fruibile di archivi digitali indicizzati e aperti alla libera consultazione;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

i Dirigenti Scolastici *pro tempore* degli Istituti, previa approvazione dei Consigli d’Istituto e dei Collegi dei Docenti delle rispettive scuole, formalmente acquisita con le deliberazioni i cui estremi sono riportati nell’Allegato B, con il presente atto convengono di istituire una rete di scopo regolata dalle disposizioni seguenti.

Art. 1

(Soggetti partecipanti, denominazione della rete e scuola capofila)

1. La rete di scopo è denominata “Storia, identità e territorio” ed è costituita dagli Istituti di cui in premessa, legalmente rappresentati dai Dirigenti scolastici *pro tempore* nell’Allegato A.
2. L’Istituto di Istruzione Superiore “D.M. Turollo” di Zogno assume il ruolo di scuola capofila, con le seguenti funzioni:
 - i) garantisce il coordinamento generale della rete sotto i profili organizzativi e documentali;
 - ii) cura la registrazione delle attività promosse e attuate dalla rete nelle materie delineate all’art.2, predisponendone la documentazione in una o più schede appositamente predisposte;
 - iii) esercita la rappresentanza della rete nei rapporti istituzionali con altri soggetti del territorio e con il Ministero dell’istruzione nelle tematiche di interesse comune e fatte salve le competenze degli organi interni della rete di cui all’art. 4.

Art. 2

(Oggetto)

L’accordo di rete ha per oggetto:

1. Formazione e aggiornamento dei docenti

La formazione dovrà essere proposta in senso verticale, attraverso l’utilizzo di esperti, e in senso orizzontale, attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di reti collaborative di pari, nei seguenti ambiti:

 - 1.1. laboratorialità (costruzione del laboratorio storico, utilizzo di strumenti partecipativi, fonti, dirette e indirette, e metodologie proprie dell’analisi storica, continuità del curriculum verticale; fonti online);
 - 1.2. aspetti storico-iconografici (video, fotografia e memoria; studio di fattibilità di un repository nazionale della documentazione delle testimonianze delle comunità del territorio);
 - 1.3. educazione civica (in particolare, Assi 2 e 3);
 - 1.4. formazione specifica di alfabetizzazione e approfondimento della gestione e manutenzione di CMS/LMS/LCMS e costruzione di database con finalità didattiche;
2. Piano nazionale scuola digitale
 - 2.1. ideazione e studio di fattibilità della realizzazione e manutenzione di un repository finalizzato all’archivio di immagini, video, interviste (trascrizioni, audio e video) e di oggetti di apprendimento digitalizzati;
 - 2.2. Si rimanda inoltre al punto 1.4;
3. Sistema di orientamento
 - 3.1. Costruzione di attività e programmazioni utili alla verticalizzazione del curriculum
4. Indirizzo a strutture storico-patrimoniali del singolo territorio che possano valorizzare l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali connesse alla storia
5. Archivio (o Repository e Ecomuseo) scolastico nazionale
 - 5.1. Apporto di risorse archivistiche virtuali già disponibili da parte di istituti scolastici aderenti alla Rete di scopo, nonché di altri soggetti pubblici e privati disponibili alla collaborazione per le finalità della Rete di scopo;
 - 5.2. Inserimento di risorse acquisite da parte del corpo insegnante esperto attraverso la ricerca-azione e l’attività guidata degli studenti sul campo per lo sviluppo delle loro competenze;
 - 5.3. Acquisizione/Inserimento di risorse provenienti dal territorio in forma spontanea;

- 5.4. Classificazione e riordino, oltre che archivistico, ai fini dell'utilizzo laboratoriale e curricolare scolastico, del materiale inserito nell'Archivio.
6. Costruzione di un organismo di validazione delle risorse dell'archivio di cui al punto 5 e dei materiali disponibili online, relativi alla storia, che possano essere utilizzati in relativa sicurezza dai docenti delle scuole (riviste, articoli, siti web ecc.) per la formazione e per la didattica.

Art. 3
(Durata)

Il presente accordo ha durata biennale. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4
(Organi della rete)

1. Sono organi della rete:

i) la Conferenza dei Dirigenti scolastici, presieduta dal Dirigente scolastico della scuola capofila. Essa si riunisce con cadenza almeno annuale al fine di monitorare l'andamento delle attività operative della rete e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

La Conferenza dei Dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Conferenza dei Dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'Istituto capofila almeno una volta all'anno.

In sede di Conferenza dei Dirigenti scolastici della rete, i Dirigenti:

- a) approvano il progetto di lavoro presentato dal Comitato tecnico-scientifico. I Dirigenti possono richiedere modifiche a tale progetto di lavoro qualora esse si rendano opportune in considerazione del perseguimento delle finalità istituzionali delle scuole partecipanti ovvero delle disposizioni normative vigenti nei settori di attività della rete;
- b) adottano ogni determinazione rientrante nelle competenze di gestione del dirigente scolastico, che risultino necessarie per l'attuazione delle finalità della rete;
- c) adottano gli atti conseguenti alle deliberazioni degli organi collegiali competenti con riferimento all'attività e all'organizzazione della rete.

ii) il Comitato tecnico-scientifico, costituito da un docente di ogni istituto scolastico con una specifica preparazione o esperienza già maturata nell'ambito della ricerca storica, della ricerca documentale e archivistica.

Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte e pareri sull'attività della rete ed è inoltre responsabile dell'organizzazione dell'attività formativa tra pari prevista all'art. 2, c.1.

Il Comitato tecnico-scientifico elabora uno studio preliminare di fattibilità dell'archivio digitale della memoria, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza degli archivi informatici.

2. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei Dirigenti scolastici della rete e alle riunioni e attività del Comitato tecnico-scientifico non dà luogo per i partecipanti ad alcun compenso, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Finanziamento e gestione amministrativo-contabile)

1. Per l'anno scolastico 2022/23 la rete non dispone di risorse proprie e pertanto non è richiesta alcuna quota di partecipazione agli Istituti aderenti.
2. Eventuali incarichi o affidamenti connessi con le attività oggetto della rete restano di esclusiva competenza dei singoli Istituti, senza che la rete assuma alcuna responsabilità o titolarità rispetto ai rapporti giuridici instaurati dai singoli Istituti.
3. Eventuali dotazioni finanziarie potranno essere conferite alla rete previa approvazione degli organi collegiali dei singoli Istituti aderenti.

Art. 6

(Modalità di organizzazione delle attività e dei corsi di formazione)

1. L'individuazione di eventuali esperti per svolgere attività connesse alle tematiche oggetto della rete, in particolare in materia di formazione, e l'organizzazione, gestione e rendicontazione di tali attività sotto il profilo amministrativo-contabile restano di esclusiva competenza dei singoli Istituti e gravano sui rispettivi bilanci, secondo le modalità e le fonti di finanziamento ordinarie.
2. È fatta salva la possibilità dei singoli Istituti di pubblicizzare le iniziative all'interno della rete e di stabilire criteri di priorità di iscrizione alle iniziative formative a favore dei docenti appartenenti alle scuole della rete.

Art. 7

*(Iniziativa collegate alle celebrazioni
del settantacinquesimo anniversario della Costituzione)*

1. Nell'ambito della raccolta di testimonianze di cui alle competenze metodologiche previste all'art. 2, quelle riferite al periodo dell'immediato secondo Dopoguerra saranno oggetto di attività di approfondimento e eventuale presentazione al pubblico nell'ambito di iniziative concordate con le Amministrazioni degli Enti locali di riferimento, in occasione delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della Costituzione repubblicana.

Art. 8

(Rendicontazione)

1. Le attività formative realizzate nell'ambito della rete dovranno essere registrate sulla piattaforma SOFIA.
2. L'efficacia delle attività formative proposte dovrà essere rilevata mediante appositi questionari di soddisfazione.

Art. 9
(*Adesione e recesso*)

1. La rete è aperta all'adesione di altre istituzioni scolastiche. L'adesione avviene previa domanda, corredata dalle delibere degli organi collegiali dell'istituto richiedente, indirizzata alla scuola capofila entro il 30 settembre dell'anno scolastico di adesione.
2. Le scuole aderenti assumono gli stessi obblighi e le stesse facoltà delle scuole partecipanti. Se le scuole partecipanti hanno deliberato il conferimento di quote alla rete, le scuole che propongono domanda di adesione sono tenute a corrispondere la medesima quota annuale.
3. Ciascun Istituto scolastico può esercitare il recesso dall'accordo di rete previa delibera degli organi collegiali competenti, da notificare all'istituto capofila entro e non oltre il 1 luglio dell'anno scolastico precedente a quello al quale il recesso si riferisce. L'efficacia del recesso è subordinata alla verifica da parte della scuola capofila dell'adempimento degli obblighi amministrativo-contabili in capo all'istituto che esercita il diritto di recesso.

Art. 10
(*Trattamento dei dati personali*)

Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti durante le attività di sperimentazione, ricerca e formazione svolte nello svolgimento delle attività della rete è la scuola capofila.

La raccolta di dati ai fini di ricerca e documentazione storica avviene nel rispetto del protocollo sulla ricerca storico-archivistica di cui all'allegato C, conforme alle indicazioni del Garante della Privacy.

Art. 11
(*Norma di rinvio*)

1. Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento sull'autonomia, alla legge 13 luglio 2015, n.107 e alle norme che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli allegati e la premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 12
(*Sottoscrizione ed efficacia dell'accordo*)

1. L'accordo di rete è sottoscritto dai Dirigenti scolastici degli Istituti mediante apposizione della Firma Elettronica Avanzata tramite l'applicativo Sigillo del portale SIDI del Ministero dell'istruzione. L'accordo di rete diventa efficace nel momento in cui tutte le Firme Elettroniche Avanzate delle scuole sono state regolarmente apposte e il documento risulta nello stato 'Firmato' sull'applicativo Sigillo del portale SIDI del Ministero dell'istruzione, senza necessità di notificazione da parte della scuola capofila ai singoli Istituti partecipanti dell'avvenuta sottoscrizione.
2. L'accordo di rete diventa efficace nei confronti delle scuole successivamente aderenti a seguito della sottoscrizione tramite l'applicativo Sigillo del portale SIDI del Ministero dell'istruzione di apposito protocollo allegato all'accordo di rete, predisposto dalla scuola capofila.

Allegato A

Scuole partecipanti alla rete di scopo
“Storia, identità e territorio”

ISIS Turolto, Zogno Cod.mecc.: BGIS013003	Dirigente pro tempore: Dott. Claudio Ghilardi
IC E.Fermi, Carvico Cod.mecc.: BGIC83600G	Dirigente pro tempore: Dott. Andrea Quadri
ISIS Bonomi Mazzolari, Mantova Cod.mecc.: MNIS014002	Dirigente pro tempore: Dott. Roberto Capuzzo
IC Alba Centro storico Cod.mecc.: CNIC85600V	Dirigente pro tempore: Dott. Raffaele Mandaradoni

Allegato B

Delibere di adesione alla rete di scopo “Storia, identità e territorio”

ISIS Turolto, Zogno (Bergamo)	Delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 27.09.2022 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 11.10.2022
IC Centro Storico di Alba, Alba (Cuneo)	Delibera del Collegio dei docenti n. 02 del 20.12.2022 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 21.12.2022
IC E.Fermi, Carvico (Bergamo)	Delibera del Collegio dei docenti n. 26 del 4.10.2022 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 10.10.2022
ISIS “Bonomi Mazzolari”, Mantova	Delibera del Collegio dei docenti n. 6/4 del 10.12.2022 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 07.10.2022

Allegato C
Protocollo sulla ricerca storico-archivistica

Le attività di raccolta dei dati svolte nell'ambito delle ricerche realizzate dalla rete di scopo avvengono nel rispetto delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 approvate dal Garante per il trattamento dei dati personali con provvedimento n. 513 del 19 dicembre 2018.

Il testo delle predette Regole deontologiche è riprodotto nel seguito.

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

Capo I - Principi generali

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti regole sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Le presenti regole riguardano i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Le regole deontologiche si applicano, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presenti regole recano, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare le presenti regole nella misura per essi compatibile.

Art. 2. Definizioni

1. Nell'applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II - Disposizioni generali per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

Art. 3. Disposizioni generali

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto nel Capo III "Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza", artt. da 122-127 del d.lgs. n. 42 del 2004 e agli artt. da 101-103 del Codice.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4. Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) sviluppare misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti e adottare, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5. Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento

Art. 6. Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:
 - a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
 - b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riservatezza anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7. Esercizio dei diritti

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 RGPD, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, concernente persone decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8. Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III - Disposizioni generali per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti

Art. 9. Disposizioni generali

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 101, comma 2, del Codice.

Art. 10. Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono relativi alla salute ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo quanto previsto all'art. 123 del d.lgs. n. 42 del 2004.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11. Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. Al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12. Applicazione delle regole deontologiche

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione delle regole deontologiche.

Art. 13. Violazione delle regole deontologiche

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare le presenti regole adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni delle presenti regole deontologiche da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole delle presenti regole deontologiche. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.



Elenco firmatari

Claudio Ghilardi

Firma di Claudio Ghilardi

Firma

Andrea Quadri

Firma di Andrea Quadri

Firma

Roberto Capuzzo

Firma di Roberto Capuzzo

Firma

Raffaele Mandaradoni

Firma di Raffaele Mandaradoni

Firma